



Ministero dell'Istruzione e del Merito

ISTITUTO COMPRENSIVO "MATTEO RICCI"

Via Marconi n. 22 – 60020 POLVERIGI (AN)
Tel. 071/906101-9069265 Fax 071/9069265 – Cod. Fisc. 80016950422
e-mail: anic80300l@istruzione.it
pec: anic80300l@pec.istruzione.it
www.icpolverigi.edu.it



A tutto il Personale scolastico
I.C. "M. Ricci" di Polverigi

All'Albo
All'Amministrazione Trasparente

OGGETTO: Autorizzazione allo svolgimento della libera professione e al conferimento di incarichi retribuiti ai dipendenti pubblici e regime di incompatibilità_a.s. 2025/26

Con la presente si dà informativa sul regime di incompatibilità e sulle disposizioni legislative che regolano la concessione di autorizzazioni a specifici incarichi retribuiti e per l'esercizio di libere professioni.

L'art.53, c. 7 del D. Lgs.165/01 prevede che gli **incarichi retribuiti** conferiti ai pubblici dipendenti debbano essere preventivamente autorizzati dall'Amministrazione di appartenenza. Tali incarichi **sono quelli, anche occasionali, non compresi nei compiti e doveri di ufficio, per i quali è previsto, sotto qualsiasi forma, un compenso.**

L'autorizzazione preventiva per lo svolgimento delle attività extraistituzionali è sempre necessaria, con possibili gravi sanzioni in caso di inosservanza come recentemente affermato dalla Corte di Cassazione con sentenza n. 9801 dell'11 aprile 2024.

Le condizioni e i criteri in base ai quali l'attività può essere autorizzata sono:

- temporaneità e occasionalità dell'incarico: sono autorizzabili le attività non di lavoro subordinato esercitate sporadicamente ed occasionalmente, qualora l'aspetto quantitativo e la mancanza di abitudine non diano luogo ad interferenze con l'impiego e non assumano carattere di "prevalenza" rispetto all'impegno derivante dal rapporto pubblico;
- non conflitto con gli interessi dell'Amministrazione e con il principio del buon andamento della pubblica amministrazione;
- compatibilità con l'impiego lavorativo derivante dall'incarico con l'attività lavorativa di servizio cui il dipendente è addetto, tale da non pregiudicarne il regolare svolgimento;
- attività svolta al di fuori dell'orario di servizio.

Ai sensi del c. 6 dell'art 53, sono **esclusi** i compensi e le prestazioni derivanti:

- a) dalla collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili;
- b) dalla utilizzazione economica da parte dell'autore o inventore di opere dell'ingegno e di invenzioni industriali;
- c) dalla partecipazione a convegni e seminari;
- d) da incarichi per i quali è corrisposto solo il rimborso delle spese documentate;
- e) da incarichi per lo svolgimento dei quali il dipendente è posto in posizione di aspettativa, di comando o di fuori ruolo;
- f) da incarichi conferiti dalle organizzazioni sindacali a dipendenti presso le stesse distaccati o in aspettativa non retribuita.
- f-bis) da attività di formazione diretta ai dipendenti della pubblica amministrazione nonché di docenza e di ricerca scientifica.
- f-ter) dalle prestazioni di lavoro sportivo, fino all'importo complessivo di 5.000 euro annui, per le quali è sufficiente la comunicazione preventiva.

Regime di INCOMPATIBILITA': L'art. 53, c. 1, del D. Lgs.165/01 stabilisce che resta ferma per tutti i dipendenti pubblici la disciplina di incompatibilità dettata dal DPR n. 3 del 1957, che vieta ai lavoratori pubblici le seguenti attività:

- attività imprenditoriale (commerciale, industriale, professionale, artigianale), salvo i casi in cui il dipendente ha un contratto di P.T. non superiore al 50%;
- l'assunzione di cariche in società aventi scopo di lucro;
- attività che presentano elementi di conflitto di interessi (attività che possono pregiudicare l'esercizio imparziale delle funzioni attribuite al dipendente);
- il divieto di cumulo di impiego con altra Amministrazione Pubblica.

Tuttavia, il medesimo art. 53 ha introdotto il regime di incompatibilità relativa, consentendo, in presenza di determinate condizioni sostanziali e procedurali, sia il conferimento di incarichi diversi dai compiti di ufficio da parte delle Amministrazioni ai propri dipendenti, sia la possibilità di autorizzare incarichi provenienti da soggetti terzi.

Le disposizioni dell'art. 53 si applicano ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche con esclusione dei dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale con prestazione lavorativa non superiore al cinquanta per cento di quella a tempo pieno, dei docenti universitari a tempo definito e delle altre categorie di dipendenti pubblici ai quali è consentito da disposizioni speciali lo svolgimento di attività libero-professionali (cfr. c. 6 art. 53 del D. Lgs.165/01). Va, tuttavia, precisato che ai sensi dell'art. 1, c. 58 della L. n. 662 del 1996 l'attività lavorativa subordinata, prestata in aggiunta a quella intercorrente con l'amministrazione scolastica non può, in nessun caso, essere costituita con altra amministrazione pubblica.

Sussiste, quindi, una disciplina di maggior favore riservata ai dipendenti part-time con prestazione lavorativa non superiore al 50% di quella a tempo pieno e ad alcune tipologie di incarichi già elencate sopra.

Riassumendo, i dipendenti in **regime di part time** (P.T.) che non superano il 50% della prestazione lavorativa **possono svolgere un'altra attività lavorativa sia come dipendente (mai con un'altra amministrazione pubblica) sia come lavoratore autonomo** a condizione che tali attività **non comportino un conflitto di interesse con la specifica attività di servizio del dipendente e che non arrechino pregiudizio alle esigenze di servizio.**

Inoltre, i dipendenti a tempo parziale con orario non superiore al 50% se iscritti ad albi professionali non possono comunque svolgere incarichi professionali per conto di PP.AA. e non possono assumere il patrocinio legale in quelle controversie dove è coinvolta una P.A. (comma 56 bis dell'art. 1, Legge 662/96 come modificata dalla Legge 140/97).

Si noti che l'inosservanza del divieto posto dall'art. 53, c. 7 del D.lgs. 165/01 (*) impone al lavoratore che ha disatteso l'obbligo di esclusività del rapporto di pubblico impiego, il versamento a favore dell'amministrazione di appartenenza, del compenso dovuto per le prestazioni non autorizzate.

() I dipendenti pubblici non possono svolgere incarichi retribuiti che non siano stati conferiti o previamente autorizzati dall'amministrazione di appartenenza.(---). In caso di inosservanza del divieto, salve le più gravi sanzioni e ferma restando la responsabilità disciplinare, il compenso dovuto per le prestazioni eventualmente svolte deve essere versato, a cura dell'erogante o, in difetto, del percettore, nel conto dell'entrata del bilancio dell'amministrazione di appartenenza del dipendente per essere destinato ad incremento del fondo di produttività o di fondi equivalenti.*

Contratto a Tempo Indeterminato (T.I.) Si fa presente **che chi ha già instaurato ed ha in atto un rapporto di lavoro** non può sottoscrivere un contratto a T.I. nel comparto scuola se non ha prima risolto il precedente rapporto di lavoro proprio per le ragioni di "incompatibilità" sopra richiamate. Tale incompatibilità non deve quindi sussistere al momento della stipula del contratto e non può essere sanata con la concessione dell'aspettativa: tale aspettativa si matura infatti successivamente con la sottoscrizione senza cause ostative del contratto di assunzione in ruolo.

Differente è invece il caso del dipendente (sempre a tempo indeterminato) che opta per il part-time (P.T.): in tal caso, infatti, il dipendente può conservare il precedente rapporto di lavoro, a condizione che sia di natura privata e che il P.T. sia di durata pari o inferiore al 50% della prestazione oraria piena.

Contratto a Tempo Determinato (T.D.) - Nel caso di dipendenti **che abbiano già un rapporto di lavoro con un soggetto privato cui venga proposta una supplenza (nomina quindi a T.D.)**, la stessa potrà essere comunque conferita se trattasi di un monte ore non superiore alla metà dell'orario ordinario di servizio del titolare. La normativa su esposta per il personale in P.T. è applicabile anche al personale titolare di "spezzone orario", sempre e in ogni caso in assenza di conflitto di interesse con il rapporto di lavoro a scuola. Infine, in caso di "spezzone orario" superiore al 50%, si applicherà in toto la disciplina sulle incompatibilità precedentemente richiamata per cui la supplenza è incompatibile con altro rapporto di lavoro presso enti privati.

Collaborazioni plurime

Gli artt. 35 e 57 del CCNL 2007 consentono al personale docente e ATA di prestare la propria collaborazione ad altre scuole.

Più specificatamente l'art. 35 prevede che i docenti possano prestare la propria collaborazione ad altre scuole statali che, per la realizzazione di specifici progetti deliberati dai competenti organi, abbiano necessità di disporre di particolari competenze professionali non presenti o non disponibili nel corpo docente della medesima istituzione scolastica. Tale collaborazione non comporta esoneri, anche parziali, dall'insegnamento nell'istituto di titolarità o di servizio ed è autorizzata dal dirigente scolastico della scuola di appartenenza, a condizione che non interferisca con gli obblighi ordinari di servizio. E' necessario quindi che la richiesta di autorizzazione sia dettagliata proprio perché il Dirigente scolastico, ai fini del relativo rilascio, deve valutare la non interferenza con gli obblighi di servizio.

L'art.57 prevede che il personale ATA può prestare la propria collaborazione ad altra scuola per realizzare specifiche attività che richiedano particolari competenze professionali non presenti in quella scuola; tale collaborazione non comporta esoneri anche parziali, nell'istituto di titolarità o di servizio ed è autorizzata dal dirigente scolastico della scuola di appartenenza, sentito il DSGA, a condizione che non interferisca con gli obblighi ordinari di servizio.

Per quanto concerne il pagamento, si precisa che la spesa per la collaborazione plurima va imputata necessariamente ai fondi del progetto per il quale la collaborazione stessa è stata attivata. La dotazione finanziaria del fondo di istituto, infatti, può essere destinata unicamente a retribuire prestazioni di lavoro del personale interno all'istituzione scolastica.

Il compenso spettante per prestazioni effettuate in regime di collaborazione plurima rientra nella tipologia di quelli previsti dal contratto ed è pertanto assoggettato alle ritenute di legge (fiscali e previdenziali). Con i dipendenti in regime di collaborazione plurima non dovrà essere stipulato alcun contratto di prestazione d'opera né, tantomeno, un contratto di collaborazione occasionale; sarà sufficiente invece una lettera di conferimento incarico con autorizzazione della scuola ove prestano servizio.

Partecipazione ad associazioni o organizzazioni

Tradizionalmente il dovere di esclusività non operava in riferimento a prestazioni di tipo gratuito, quali lo svolgimento di attività di volontariato.

Con il DPR n. 62/2013 "*Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del D. Lgs. n. 165/2001*" è stato però introdotto l'obbligo per il dipendente pubblico di comunicare tempestivamente all'amministrazione di appartenenza la propria adesione ad associazioni ed organizzazioni i cui ambiti di interesse possono interferire con lo svolgimento dell'attività lavorativa, a prescindere dal contenuto riservato o meno.

Tale disciplina precisa, inoltre, che non sono soggette a dovere di comunicazione le adesioni a partiti politici o organizzazioni sindacali (art. 5 del DPR n. 62/2013).

Lavoro/attività sportiva

Con il DM 10 novembre 2023 "Riforma dello sport e revisione del lavoro sportivo" i dipendenti pubblici, anche a tempo pieno, possono prestare la loro attività a titolo oneroso in ambito sportivo, fuori orario di servizio come:

- volontari
- lavoratori con versamento di un corrispettivo: co.co.co. o autonomi.

Sono escluse le attività amministrativo-gestionali.

I dipendenti pubblici, inoltre, possono percepire premi e borse di studio erogate dal CONI, dal CIP e da altri soggetti ai quali forniscono le proprie prestazioni.

Al fine della sua autorizzazione, il lavoro sportivo non deve essere in conflitto o in concorrenza con gli interessi dell'amministrazione di appartenenza e non deve interferire con il buon andamento della stessa, né avere carattere di prevalenza rispetto al tempo e alla durata (si considera prevalente l'attività che impegna il dipendente per un tempo superiore al 50% dell'orario di lavoro settimanale previsto dal CCNL di riferimento).

Ciò premesso, si forniscono agli interessati le seguenti istruzioni operative per l'autorizzazione alla libera professione e a svolgere incarichi retribuiti non compresi nei doveri d'ufficio.

Per i docenti: è possibile presentare richiesta di autorizzazione allo svolgimento della libera professione compilando l'**Allegato 1**.

Si ricorda che tale esercizio non deve creare pregiudizio all'ordinato e completo assolvimento della funzione docente e deve risultare compatibile con l'orario di insegnamento e di servizio.

Per il personale docente e ATA: coloro che siano interessati ad incarichi occasionali conferiti da enti esterni all'amministrazione scolastica devono presentare la richiesta di autorizzazione compilando l'**Allegato 2**.

N.B. La richiesta deve essere presentata al Dirigente Scolastico prima di iniziare l'incarico, accertandosi prima di iniziare eventuali attività che la stessa sia stata autorizzata.

Ricevuto il pagamento di quanto previsto/presunto il dipendente o l'Ente che ha conferito l'incarico sono tenuti a comunicarlo alla Scuola (obbligo di inserimento in Anagrafe delle prestazioni).

Svolgimento di LEZIONI PRIVATE da parte di insegnanti: si ricorda che, per quanto riguarda le lezioni private, la materia è regolamentata dall'art. 508, commi 1, 2 e 3 del D. Lgs n. 297 del 1994, che stabilisce confini netti per l'esercizio di tale attività: è fatto divieto al personale docente di impartire lezioni private ad alunni frequentanti il proprio Istituto.

Per gli alunni appartenenti ad altra scuola, invece, permane l'obbligo di informare il Dirigente scolastico ed è necessario che l'attività non sia di fatto incompatibile con le esigenze di funzionamento della scuola.

La violazione delle prescrizioni in materia di lezioni private può comportare responsabilità disciplinari.

Si fa presente che la richiesta di autorizzazione è preciso onere del dipendente; la stessa va inoltrata al Dirigente scolastico all'indirizzo anic80300l@istruzione.it prima del conferimento dell'incarico, nel rispetto dei tempi per istruire la pratica, tenuto conto che l'amministrazione ha 30 gg. di tempo dalla ricezione dell'istanza per concedere la prescritta autorizzazione.

Per tutto ciò non espressamente riportato in questa circolare si rimanda alla normativa vigente.

Si raccomanda a tutto il personale l'attenta lettura della presente.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Marta Bocci